

RELAZIONE TECNICA
relativa alla deliberazione 29 dicembre 2011, ARG/elt 205/11

**PRESUPPOSTI PER L'AGGIORNAMENTO PER IL TRIMESTRE 1 GENNAIO
– 31 MARZO 2012 DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE DEL SERVIZIO DI
MAGGIOR TUTELA**

1. Interventi oggetto della deliberazione connessa alla presente relazione tecnica

1.1 Il provvedimento connesso alla presente relazione tecnica:

- a) fissa i livelli degli elementi *PE* e *PD* e del corrispettivo *PED*;
- b) fissa i livelli degli elementi *PPE*¹ e *PPE*² e del corrispettivo *PPE*;
- c) fissa i livelli degli elementi *DISP*_{BT}¹ e *DISP*_{BT}² della componente *DISP*_{BT};
- d) fissa i livelli delle componenti *RCV* e *RCVi*;
- e) conferma i livelli del deposito cauzionale di cui all'articolo 7ter dell'allegato A alla deliberazione 27 giugno 2007, n. 156/07 (di seguito: TIV).

2. Corrispettivi per la vendita dell'energia elettrica ai clienti cui è erogato il servizio di maggior tutela

2.1 Il TIV definisce i corrispettivi per la vendita dell'energia elettrica destinata ai clienti cui è erogato il servizio di maggior tutela (corrispettivo *PED*) come la somma dei seguenti elementi:

- a) elemento *PE*, a copertura dei costi sostenuti dagli esercenti la maggior tutela per l'acquisto dell'energia elettrica;
- b) elemento *PD*, a copertura dei costi sostenuti dagli esercenti la maggior tutela per il servizio di dispacciamento dell'energia elettrica.

Il TIV prevede che il corrispettivo *PED*, gli elementi *PE* e *PD* siano aggiornati dall'Autorità alla fine di ciascun trimestre con riferimento al trimestre successivo.

2.2 Le modalità di determinazione del corrispettivo *PED* prevedono che esso sia definito dall'Autorità sulla base del prezzo di cessione pagato dagli esercenti la maggior tutela per l'approvvigionamento dell'energia elettrica destinata ai clienti cui è erogato il servizio. In particolare, il prezzo di cessione risulta articolato per le fasce orarie F1, F2 ed F3 e riflette i costi di acquisto, di funzionamento e di dispacciamento dell'Acquirente unico S.p.a. (di seguito: Acquirente unico).

2.3 In termini operativi, al momento dell'aggiornamento trimestrale, i livelli del corrispettivo *PED* e degli elementi *PE* e *PD* sono definiti considerando:

- a) la valorizzazione dei costi sostenuti, sulla base dei dati di consuntivo e di pre-consuntivo, dall'Acquirente unico nei mesi dell'anno solare già trascorsi;

- b) la valorizzazione dei costi che l'Acquirente unico sosterrà nei restanti mesi dell'anno sulla base delle migliori previsioni dell'andamento delle variabili rilevanti ai fini della determinazione dei costi di approvvigionamento dell'Acquirente unico;
 - c) la quantificazione del recupero necessario a ripianare eventuali scostamenti connessi al calcolo del corrispettivo *PED*.
- 2.4 Inoltre, il TIV prevede l'applicazione ai clienti finali cui è erogato il servizio di maggior tutela, tra l'altro, di:
- a) il corrispettivo *PPE* a copertura degli squilibri del sistema di perequazione dei costi di approvvigionamento dell'energia elettrica destinata al servizio di maggior tutela a partire dall'1 gennaio 2008;
 - b) il corrispettivo *PCV* relativo ai costi di commercializzazione sostenuti da un operatore sul mercato libero;
 - c) la componente $DISP_{BT}$ a restituzione del differenziale relativo all'attività di commercializzazione.

3. Valorizzazione dei costi di acquisto e di dispacciamento sostenuti dall'Acquirente unico

- 3.1 Il comma 11.3 del TIV prevede che il prezzo di cessione praticato dall'Acquirente unico agli esercenti la maggior tutela per la vendita di energia elettrica ai clienti cui il servizio è erogato sia determinato, per ciascun mese, sulla base dei costi di approvvigionamento sostenuti dall'Acquirente unico medesimo. In particolare, il prezzo di cessione è pari, in ciascuna delle fasce orarie F1, F2 ed F3 di un mese, alla somma di tre componenti:
- a) il costo unitario di acquisto dell'energia elettrica sostenuto dall'Acquirente unico nelle ore comprese in detta fascia oraria;
 - b) il costo unitario sostenuto dall'Acquirente unico in qualità di utente del dispacciamento per il servizio di maggior tutela nelle ore comprese in detta fascia oraria;
 - c) il corrispettivo unitario riconosciuto all'Acquirente unico per il proprio funzionamento.
- 3.2 Il costo unitario di acquisto dell'energia elettrica di cui al paragrafo 3.1, lettera a), è calcolato come media ponderata per le rispettive quantità di energia elettrica dei costi unitari sostenuti dall'Acquirente unico nelle ore comprese in ciascuna fascia oraria:
- a) per l'acquisto dell'energia elettrica nel mercato del giorno prima (di seguito: MGP) e nel mercato di aggiustamento;
 - b) per l'acquisto dell'energia elettrica attraverso contratti di compravendita di energia elettrica conclusi al di fuori del sistema delle offerte (di seguito: contratti bilaterali);
 - c) per la copertura dei rischi connessi all'oscillazione dei prezzi dell'energia elettrica, attraverso contratti differenziali o altre tipologie di contratto di copertura di rischio prezzo (di seguito: contratti differenziali).

- 3.3 Ai fini della determinazione del costo unitario di cui al precedente punto 3.2, gli importi relativi all'energia elettrica di sbilanciamento valorizzati al prezzo di cui al comma 30.4, lettera c), della deliberazione n. 111/06 (PUN) si intendono, ai sensi del comma 11.4 del TIV, compresi nei costi sostenuti dall'Acquirente unico per l'acquisto dell'energia elettrica nel MGP e non tra i costi sostenuti dall'Acquirente unico in qualità di utente del dispacciamento.
- 3.4 Il comma 11.5 del TIV stabilisce, inoltre, la modalità di valorizzazione del costo unitario sostenuto dall'Acquirente unico in ciascuna fascia oraria di un mese per l'acquisto dell'energia elettrica attraverso contratti bilaterali o contratti differenziali. In particolare, è stabilito che tale valore venga determinato, per ciascuna fascia oraria del mese, scontando o aumentando il prezzo unitario mensile effettivo di acquisto in ragione del rapporto tra il costo unitario di fascia che l'Acquirente unico avrebbe sostenuto se l'acquisto in tale fascia fosse stato effettuato nel MGP e il costo unitario che l'Acquirente unico avrebbe sostenuto se l'acquisto in tale mese fosse stato effettuato nel MGP.
- 3.5 Sulla base delle informazioni trasmesse dall'Acquirente unico con le comunicazioni
- a) 12 dicembre 2011, prot. Autorità 32681 del 14 dicembre 2011;
 - b) 14 dicembre 2011, prot. Autorità 33266 e 33267 del 19 dicembre 2011;
 - c) 15 dicembre 2011, prot. Autorità 33268 del 19 dicembre 2011;
- e delle informazioni trasmesse da Terna S.p.a. (di seguito: Terna) con la comunicazione 13 dicembre 2011, prot Autorità n. 32518 del 13 dicembre 2011 (di seguito: comunicazione 13 dicembre 2011) si è provveduto a valorizzare rispettivamente il costo unitario di acquisto di cui alla lettera a) del precedente punto 3.1 e il costo unitario sostenuto dall'Acquirente unico in qualità di utente del dispacciamento di cui alla lettera b) del precedente punto 3.1.

Costi di acquisto sostenuti dall'Acquirente unico per il servizio di maggior tutela

- 3.6 Ai sensi dell'articolo 5.2 del TIV i clienti ammessi al servizio di maggior tutela sono i clienti finali domestici e le piccole imprese¹ che non hanno un venditore sul mercato libero. Con riferimento a tali clienti, l'Acquirente unico stima, per l'anno 2012, un fabbisogno di energia elettrica pari a circa 80 TWh.
- 3.7 La tabella 1 riporta, con riferimento all'anno 2012, l'energia elettrica approvvigionata dall'Acquirente unico distinta per fonte di approvvigionamento.

¹ Sono piccole imprese tutti i clienti finali non domestici con tutti i punti di prelievo connessi in bassa tensione e con un numero di dipendenti inferiore a 50 e un fatturato annuo o un totale di bilancio non superiore a 10 milioni di euro.

Tabella 1: Energia elettrica approvvigionata dall'Acquirente unico distinta per fonte di approvvigionamento utilizzata per il calcolo del prezzo di cessione (anno 2012) – GWh

	GWh
Contratti bilaterali	28.670
Contratti di importazione	2.484
Acquisti in borsa (a)	48.846
di cui:	
<i>Differenziali a 2 vie</i>	<i>3.347</i>
<i>VPP</i>	<i>2.811</i>
Sbilanciamento	-
Totale	80.000
Acquisti in borsa non coperti (b)	42.688
% quota non coperta (c)	53%
<p>(a) E' il totale delle quantità acquistate su MGP.</p> <p>(b) E' la quota del fabbisogno approvvigionato con gli acquisti in borsa valorizzata al PUN per la quale l'Acquirente unico non risulta essere coperto; i valori riportati in tabella sono ottenuti come differenza tra la somma degli acquisti in borsa e dell'energia elettrica da sbilanciamento cambiata di segno e la somma dell'energia elettrica corrispondente ai contratti VPP e ai contratti differenziali a 2 vie.</p> <p>(c) E' il rapporto tra "Acquisti in borsa non coperti" e "Totale".</p>	

- 3.8 La quota del portafoglio dell'Acquirente unico coperta con contratti bilaterali e differenziali fa riferimento ad un paniere che comprende l'energia elettrica corrispondente a:
- a) i contratti bilaterali di cui al successivo punto 3.9;
 - b) i contratti differenziali di cui al successivo punto 3.10
 - c) i contratti VPP di cui al successivo punto 3.11;
 - d) i contratti di importazione di cui al successivo punto 3.12.
- 3.9 In merito al precedente punto 3.8, lettera a), l'Acquirente unico, in esito alle aste riportate nelle tabella 2, ha sottoscritto per l'anno 2012 contratti bilaterali di tipo baseload. Le clausole contrattuali prevedono la registrazione delle quantità oggetto dei contratti sulla piattaforma del mercato a termine (di seguito: MTE) gestito dal Gestore dei servizi energetici e, pertanto, la loro regolazione avverrà secondo le regole di tale mercato. Alle quantità relative a tali aste si aggiungono le quantità contrattate direttamente su MTE, pari a circa 24.529 MWh baseload e circa 3.351 MWh peakload. Complessivamente per l'anno 2012 la quantità di

energia elettrica approvvigionata mediante contratti bilaterali risulta pari a circa 28.670 GWh.

Tabella 2: Contratti fisici - Quantità assegnate (MW)

Asta	Quantità
Prodotti baseload	
19/05/2011	5
25/05/2011	5
27/06/2011	30
09/08/2011	50

- 3.10 L'Acquirente unico, in esito alle aste riportate nelle tabella 3, ha sottoscritto contratti differenziali a due vie di tipo baseload. In particolare, i contratti sottoscritti in esito alle aste dell'11 marzo 2011, dell'1 aprile 2011, del 6 aprile 2011 e del 24 giugno 2011 prevedono un prezzo strike variabile di mese in mese secondo una formula di indicizzazione al prezzo del Brent, i restanti contratti prevedono un prezzo strike fisso per tutta la durata del contratto.

Tabella 3: Contratti differenziali - Quantità assegnate (MW)

Asta	Quantità
Prodotti baseload	
11/03/11	5
01/04/11	1
06/04/11	35
24/06/11	10
09/08/11	20
11/08/11	300
06/10/11	10

- 3.11 L'Acquirente unico ha sottoscritto per l'anno 2012 i contratti VPP, indicati in tabella 4. In particolare:
- il contratto VPP sottoscritto in data 15 ottobre 2009 con Enel Produzione S.p.a. nel 2009 è un contratto di durata quinquennale (2010 – 2014) che prevede un prezzo strike indicizzato al prezzo del Brent;
 - i contratti VPP sottoscritti in data 4 ottobre 2011 con Enel Produzione S.p.a. e in data 19 ottobre 2011 con E.ON Energy Trading S.p.a.

prevedono un prezzo strike fisso per tutta la durata del contratto, che è pari a un anno.

Tabella 4: Contratti differenziali a due vie- Quantità aggiudicate (MW)

Asta	Quantità
Prodotti baseload	
15/10/2009	13
04/10/2011	192
19/10/2011	115

- 3.12 Per quanto riguarda le importazioni annuali, l'Acquirente unico, in esito alle aste riportate nella tabella 5, ha sottoscritto per l'anno 2012 contratti di importazione di durata annuale.

Tabella 5: Contratti di importazione- Quantità aggiudicate (MW)

Asta	Quantità	Frontiera
Prodotti baseload		
14/12/2011	10	F
14/12/2011	150	CH
15/12/2011	45	F
22/12/2011	100	CH
22/12/2011	60	CH
22/12/2011	45	F

- 3.13 Su base annua la quota del portafoglio approvvigionata attraverso l'acquisto di energia elettrica nel MGP è prevista essere pari a circa il 61% del totale del fabbisogno, comprensiva dell'energia elettrica relativa ai contratti di cui ai precedenti punti 3.10 e 3.11.
- 3.14 La quota del fabbisogno di energia elettrica approvvigionata dall'Acquirente unico in borsa, ovvero acquistata al PUN, al netto delle coperture connesse all'energia elettrica relativa ai contratti di cui ai precedenti punti 3.10 e 3.11 (c.d. portafoglio "scoperto") è prevista essere in media pari a circa il 53% del totale del fabbisogno dell'Acquirente unico.
- 3.15 La tabella 6 riporta, per ciascun mese del periodo gennaio - dicembre 2012, la stima del costo medio di acquisto dell'energia elettrica dell'Acquirente unico.

Tabella 6: Costo medio di acquisto dell'energia elettrica sostenuto dall'Acquirente unico (anno 2012)

cent€/kWh											
gen	Feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
7,89	7,90	7,78	7,31	7,38	7,37	7,53	7,49	7,74	7,82	7,76	7,72

Previsioni relative all'andamento del prezzo del petrolio e del PUN orario

Il valore del costo medio di acquisto dell'energia elettrica da parte dell'Acquirente unico, elaborato dall'Autorità, incorpora alcuni dati previsionali relativi all'andamento del PUN orario ed, eventualmente, qualora l'Acquirente unico offra contratti differenziali con prezzi strike indicizzati al prezzo del greggio o di prodotti petroliferi, all'andamento mensile di tali prezzi.

Per il prezzo del petrolio (Brent dated) si prevede un valore medio annuo per il 2012 pari a circa 76,12 euro al barile, in riduzione del 4,6% rispetto all'anno 2011. La proiezione sottende una riduzione del prezzo in dollari del petrolio (-8,4%) parzialmente compensata dall'indebolimento dell'euro rispetto alla divisa statunitense (-3,9%).

I costi variabili di generazione utilizzati nel modello econometrico per la previsione del PUN riflettono le nuove proiezioni del prezzo del petrolio e del cambio.

Si è cercato inoltre di incorporare nel modello gli effetti attesi del significativo e rapido ingresso di nuova capacità di generazione da fonti rinnovabili non programmabili. In particolare si è ipotizzato che, nel 2012, la produzione degli impianti fotovoltaici superi i 16 TWh, con una concentrazione nelle ore di carico più elevato. Tali cambiamenti di natura strutturale, alterando le condizioni di domanda e offerta sul mercato all'ingrosso dell'energia elettrica, si rifletteranno sia sul valore medio del PUN, stimato pari a 72,15 €/MWh (sostanzialmente stabile rispetto alla media 2011) sia sul suo profilo orario.

Costi di dispacciamento sostenuti dall'Acquirente unico

- 3.16 Secondo quanto previsto dall'Allegato A alla deliberazione n. 107/09 (di seguito: TIS), l'Acquirente unico, in qualità di utente del dispacciamento per i clienti in maggior tutela, è tenuto a versare a Terna come tutti gli utenti del dispacciamento:
- il corrispettivo per l'approvvigionamento delle risorse nel mercato per il servizio di dispacciamento;
 - il corrispettivo a copertura dei costi delle unità essenziali per la sicurezza del sistema;

- c) il corrispettivo a copertura degli oneri di sbilanciamento, per la quota di sbilanciamento effettivo determinata secondo quanto disposto dall'articolo 72, comma 2, della deliberazione n. 111/06;
- d) il corrispettivo a copertura dei costi riconosciuti per il funzionamento di Terna;
- e) il corrispettivo a copertura dei costi per la remunerazione della disponibilità di capacità produttiva;
- f) il corrispettivo a copertura dei costi per la remunerazione del servizio di interrompibilità del carico;
- g) il corrispettivo a copertura della differenza tra le perdite effettive e le perdite standard nelle reti;
- h) il corrispettivo per l'aggregazione delle misure;
- i) il corrispettivo a copertura dei costi della modulazione della produzione eolica.

3.17 I valori riportati nella tabella 7 concorrono a determinare l'elemento *PD* e sono calcolati come somma dei corrispettivi di cui al precedente punto 3.16. In particolare:

- a) la determinazione del corrispettivo di cui al precedente punto 3.16, lettera a) deriva dalle stime di Terna trasmesse con comunicazione 13 dicembre 2011;
- b) la determinazione del corrispettivo di cui al precedente punto 3.16, lettera b) deriva da quanto previsto dalla deliberazione 29 dicembre 2011, ARG/elt 204/11 (di seguito: deliberazione ARG/elt 204/11) per quanto attiene le unità essenziali ammesse alla reintegrazione dei costi, nonché dalle stime di Terna trasmesse con comunicazione 13 dicembre 2011 per quanto attiene la restante parte;
- c) relativamente al corrispettivo di cui al precedente punto 3.16, lettera c), in occasione dell'aggiornamento per il trimestre 1 gennaio – 31 marzo 2012, si è ritenuto di procedere a una stima del corrispettivo a partire dai valori storici disponibili ed è stato pertanto posto pari a 0,092 cent€/kWh;
- d) i corrispettivi di cui al precedente punto 3.16, lettere d), e) ed f) sono fissati per l'anno 2012 dalla deliberazione ARG/elt 204/11;
- e) il corrispettivo di cui al precedente punto 3.16, lettera g) è stato posto pari a zero a partire dall'1 luglio 2007 con la deliberazione 27 giugno 2007, n. 159/07;
- f) il corrispettivo di cui al precedente punto 3.16, lettera h) è stato stimato a partire dai valori unitari del corrispettivo per l'aggregazione delle misure indicati nella tabella 1 del TIS e sulla base del numero di punti di prelievo serviti da Acquirente unico;
- g) il corrispettivo di cui al precedente punto 3.16, lettera i) deriva dalle stime di Terna trasmesse con comunicazione 13 dicembre 2011.

Tabella 7: Costi di dispacciamento sostenuti dall'Acquirente unico in qualità di utente del dispacciamento (anno 2012)

cent€/kWh											
gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
0,71	0,72	0,72	0,94	0,94	0,94	0,85	0,84	0,85	0,78	0,79	0,79

3.18 I dati riportati nelle tabelle 6 e 7 riflettono le elaborazioni effettuate dall'Autorità sulla base delle informazioni rese disponibili da Acquirente unico e da Terna. Tali dati, oggetto di revisione su base trimestrale, non possono costituire titolo di affidamento in relazione alle decisioni future dell'Autorità.

4. Determinazione degli elementi *PE*, *PD* e del corrispettivo *PED* per il servizio di maggior tutela

I corrispettivi *PED* applicati ai clienti finali in maggior tutela

4.1 In merito ai corrispettivi *PED* applicati ai clienti finali in maggior tutela il TIV prevede che ai punti di prelievo diversi da quelli di cui al comma 2.3, lettera a) siano applicati:

- a) corrispettivi *PED* differenziati per le fasce orarie F1, F2 ed F3 e per i diversi mesi dell'anno ai punti di prelievo della tipologia contrattuale di cui al comma 2.3, lettera c) del TIV che sono trattati orari o per fasce ai sensi del TIS;
- b) corrispettivi *PED* differenziati per le fasce orarie F1, F2 ed F3 e per i diversi mesi dell'anno ai punti di prelievo della tipologia contrattuale di cui al comma 2.3, lettera b) del TIV nel caso in cui a detti punti siano stati applicati corrispettivi *PED* non monorari alla data del 31 dicembre 2008;
- c) corrispettivi *PED* monorari ai punti di prelievo diversi da quelli di cui alle precedenti lettere da a) a c)².

Ai sensi della deliberazione 15 settembre 2011, ARG/elt 122/11 (di seguito: deliberazione ARG/elt 122/11), a partire dall'1 gennaio 2012 termina l'applicazione ai punti di prelievo della tipologia contrattuale di cui al comma 2.3, lettera c) del TIV con potenza disponibile non superiore a 16,5 kW che sono trattati per fasce ai sensi del TIS dei corrispettivi *PED* differenziati per le fasce orarie F1, F2 ed F3 e per i raggruppamenti di mesi.

4.2 Gli elementi *PE* e *PD*, che concorrono a formare i corrispettivi *PED* di cui al precedente punto 4.1, lettere a) e b) sono pari rispettivamente a:

- a) il prodotto tra il parametro λ e il parametro PE_F^{mens} , che è la stima per ciascuna fascia oraria e per ciascun mese della componente del prezzo di cessione dell'energia elettrica agli esercenti la maggior tutela a copertura

² Ad eccezione di quanto riportato al punto 4.4, lettere a) e b) per i clienti trattati monorari.

dei costi di acquisto e di funzionamento dell'Acquirente unico, espresso in centesimi di euro/kWh;

- b) il prodotto tra il parametro λ e il parametro PD_F^{mens} , che è la stima per ciascuna fascia oraria e per ciascun mese della componente del prezzo di cessione dell'energia elettrica agli esercenti la maggior tutela a copertura dei costi di dispacciamento di cui al Titolo 4 della deliberazione n. 111/06, espresso in centesimi di euro/kWh.
- 4.3 Gli elementi PE e PD , che concorrono a formare i corrispettivi PED di cui al precedente punto 4.1, lettera c) sono pari rispettivamente a:
- a) il prodotto tra il parametro λ ed il parametro PE_M , pari alla stima della media annuale della componente del prezzo di cessione dell'energia elettrica agli esercenti la maggior tutela a copertura dei costi di acquisto e funzionamento dell'Acquirente unico, sostenuti per soddisfare la domanda relativa a ciascuna tipologia contrattuale compresa nel servizio di maggior tutela, espresso in centesimi di euro/kWh;
 - b) il prodotto tra il parametro λ ed il parametro PD_M , pari alla stima della media annuale della componente del prezzo di cessione dell'energia elettrica agli esercenti la maggior tutela a copertura dei costi di dispacciamento dell'Acquirente unico di cui al Titolo 4 della deliberazione n. 111/06, sostenuti per soddisfare la domanda relativa a ciascuna tipologia contrattuale compresa nel servizio di maggior tutela, espresso in centesimi di euro/kWh.
- 4.4 Per quanto attiene i clienti di cui al comma 2.3, lettera c) trattati monorari ai sensi del TIS il TIV prevede che si applichino:
- a) i corrispettivi di cui al successivo punto 4.5 differenziati per le fasce orarie F1, F2 ed F3 per i punti di prelievo per i quali il cliente finale abbia richiesto l'applicazione di prezzi differenziati per le fasce entro il 30 settembre 2007;
 - b) i corrispettivi di cui al successivo punto 4.6 differenziati per le fasce orarie F1 ed F23 per i punti di prelievo per i quali il cliente finale ne abbia richiesto l'applicazione entro il 31 dicembre 2008;
 - c) i corrispettivi monorari in tutti gli altri casi.
- 4.5 Gli elementi PE e PD , che concorrono a formare i corrispettivi PED di cui al precedente punto 4.4, lettera a) sono pari rispettivamente a:
- a) il prodotto tra il parametro λ e il parametro PE_F calcolato, per ciascuna fascia oraria, come media trimestrale della componente del prezzo di cessione dell'energia elettrica agli esercenti la maggior tutela a copertura dei costi di acquisto e di funzionamento dell'Acquirente unico, espresso in centesimi di euro/kWh;
 - b) il prodotto tra il parametro λ e il parametro PD_F calcolato, per ciascuna fascia oraria, come media trimestrale della componente del prezzo di cessione dell'energia elettrica agli esercenti la maggior tutela a copertura

dei costi di dispacciamento di cui al Titolo 4 della deliberazione n. 111/06, espresso in centesimi di euro/kWh.

- 4.6 Gli elementi *PE* e *PD* che concorrono a formare i corrispettivi *PED* di cui al precedente punto 4.4, lettera b) sono pari rispettivamente a:
- a) il prodotto tra il parametro λ e il parametro PE_{bio} calcolato, per ciascuna fascia oraria F1 e F23, come media trimestrale della componente del prezzo di cessione dell'energia elettrica agli esercenti la maggior tutela a copertura dei costi di acquisto e di funzionamento dell'Acquirente unico, espresso in centesimi di euro/kWh;
 - b) il prodotto tra il parametro λ e il parametro PD_{bio} calcolato, per ciascuna fascia oraria F1 e F23, come media trimestrale della componente del prezzo di cessione dell'energia elettrica agli esercenti la maggior tutela a copertura dei costi di dispacciamento di cui al Titolo 4 della deliberazione n. 111/06, espresso in centesimi di euro/kWh.
- 4.7 In merito ai punti di prelievo di cui al comma 2.3, lettera a) il TIV prevede che per i punti trattati per fasce orarie ai sensi del TIS a partire dall'1 gennaio 2012 siano applicati corrispettivi *PED* differenziati nelle fasce orarie F1 ed F23 calcolati sulla base del differenziale dei costi sostenuti da Acquirente unico per l'approvvigionamento dell'energia elettrica nelle fasce orarie F1 e F23.
- 4.8 In particolare, fino al 31 dicembre 2011 a tale tipologia di punti di prelievo sono stati applicati corrispettivi *PED* differenziati nelle fasce orarie F1 ed F23 e tali per cui il differenziale dei corrispettivi nelle due fasce orarie è fissato in via convenzionale dall'Autorità. Tale misura di natura transitoria era stata istituita con la deliberazione 25 febbraio 2010, ARG/elt 22/10 a favore dei clienti finali per facilitare il passaggio da prezzi monorari a prezzi differenziati nel tempo e ha termine a partire dall'1 gennaio 2012.
- 4.9 Gli elementi *PE* e *PD* che concorrono a formare i corrispettivi *PED* di cui al punto 4.7 sono rispettivamente pari a:
- a) il prodotto tra il parametro λ e il parametro PE_{bio} calcolato, per ciascuna fascia oraria F1 e F23, come media annuale della componente del prezzo di cessione dell'energia elettrica agli esercenti la maggior tutela a copertura dei costi di acquisto e di funzionamento dell'Acquirente unico, espresso in centesimi di euro/kWh;
 - b) il prodotto tra il parametro λ e il parametro PD_{bio} calcolato, per ciascuna fascia oraria F1 e F23, come media annuale della componente del prezzo di cessione dell'energia elettrica agli esercenti la maggior tutela a copertura dei costi di dispacciamento di cui al Titolo 4 della deliberazione n. 111/06, espresso in centesimi di euro/kWh.
- 4.10 Per quanto attiene ai punti di prelievo della tipologia di cui al comma 2.3, lettera a) trattati monorari ai sensi del TIS è previsto che siano loro applicati corrispettivi *PED* monorari.
- 4.11 Gli elementi *PE* e *PD*, che concorrono a formare i corrispettivi *PED* monorari di cui al precedente punto 4.10 e di cui al punto 4.4, lettera c) sono calcolati secondo quanto indicato al punto 4.3.

Recupero di eventuali scostamenti connessi al calcolo del corrispettivo PED

- 4.12 Come già ricordato al punto 2.3, la determinazione e l'aggiornamento trimestrale degli elementi *PE* e *PD* e del corrispettivo *PED* prevedono, da un lato, la determinazione della quota dei suddetti elementi che riflette al meglio la previsione dei costi sostenuti dall'Acquirente unico nell'anno solare di riferimento per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e, dall'altro, la quantificazione degli importi da recuperare al fine di ripianare eventuali differenze tra la valorizzazione ex ante effettuata dall'Autorità e i ricavi conseguiti dagli esercenti la maggior tutela in conseguenza dell'applicazione dei corrispettivi *PED* ai clienti finali del servizio.
- 4.13 Gli errori non recuperati nell'anno solare di riferimento sono invece coperti tramite la perequazione dei costi di acquisto e di dispacciamento³.
- 4.14 Nell'aggiornamento dei corrispettivi a copertura dei costi di acquisto e di dispacciamento per il primo trimestre di ogni anno non si effettua alcun adeguamento implicito degli elementi *PE* e *PD* per tenere conto degli errori, non essendo noti dati a consuntivo o preconsuntivo dei costi sostenuti dall'Acquirente unico relativamente a nessun mese dell'anno di riferimento. Eventuali differenze tra la valorizzazione ex ante dei costi sostenuti dall'Acquirente unico per l'acquisto e il dispacciamento dell'energia elettrica e i ricavi ottenuti dagli esercenti la maggior tutela mediante applicazione dei corrispettivi *PED* verranno tenute in considerazione nell'adeguamento degli elementi *PE* e *PD* a partire dall'aggiornamento per il secondo trimestre di ciascun anno.

5. Perequazione dei costi di acquisto e dispacciamento dell'energia elettrica: aggiornamento del corrispettivo *PPE*

- 5.1 Come ricordato al punto 2.4, il TIV prevede che ai clienti cui è erogato il servizio di maggior tutela si applichi, tra l'altro, il corrispettivo *PPE*, al fine di permettere la copertura degli oneri derivanti dai meccanismi di perequazione alla cui determinazione concorrono anche le differenze tra la valorizzazione ex ante dei costi sostenuti dall'Acquirente unico per l'acquisto e il dispacciamento dell'energia elettrica e i ricavi ottenuti dagli esercenti la maggior tutela mediante applicazione dei corrispettivi *PED*, ove tali differenze non siano state recuperate nell'anno solare di riferimento tramite il meccanismo di recupero di cui al punto 4.12.
- 5.2 In particolare, il TIV definisce il corrispettivo *PPE* come il corrispettivo, espresso in centesimi di euro/kWh, a copertura degli squilibri del sistema di perequazione dei costi di acquisto e dispacciamento dell'energia elettrica destinata al servizio di maggior tutela a partire dall'1 gennaio 2008. Tale corrispettivo è pari alla somma di:
- a) l'elemento PPE^1 a copertura degli squilibri del sistema di perequazione dei costi di acquisto e dispacciamento dell'energia elettrica destinata al servizio di maggior tutela, relativi a periodi per i quali la Cassa ha

³ Si veda a tale proposito il successivo capitolo 5.

effettuato le determinazioni degli ammontari di perequazione nei confronti degli esercenti la maggior tutela;

- b) l'elemento *PPE*² a copertura degli squilibri del sistema di perequazione dei costi di acquisto e dispacciamento dell'energia elettrica destinata al servizio di maggior tutela, relativi a periodi per i quali la Cassa non ha ancora effettuato le determinazioni degli ammontari di perequazione nei confronti degli esercenti la maggior tutela.

Squilibri del sistema di perequazione dei costi di approvvigionamento relativi agli anni 2008 e 2009

- 5.3 In merito alla perequazione dei costi di acquisto e di dispacciamento dell'energia elettrica destinata ai clienti del servizio di maggior tutela per gli anni 2008 e 2009, nel corso dell'anno 2011 l'elemento *PPE*¹ è stato dimensionato per permettere la restituzione ai clienti finali del servizio di maggior tutela degli avanzi del Conto per la perequazione dei costi di acquisto e di dispacciamento dell'energia elettrica destinata al servizio di maggior tutela di cui all'articolo 70 del TIT (di seguito: Conto *PPE*) relativi a tali anni. In particolare, è stato previsto che entro il 31 dicembre 2011 avesse luogo la restituzione dell'avanzo del Conto *PPE* risultante da quanto comunicato dalla Cassa, a netto dell'ulteriore avanzo emerso nel corso dell'anno 2011, la cui restituzione è stata prevista entro il mese di giugno 2012⁴.
- 5.4 In merito agli importi sopra indicati, risulterebbero pertanto da restituire ai clienti finali circa 12 milioni di euro, che concorrono alla determinazione dell'elemento *PPE*¹ indicato al punto 5.2, lettera a).

Squilibri del sistema di perequazione dei costi di approvvigionamento relativi all'anno 2010

- 5.5 Con comunicazione 21 dicembre 2011 prot. Autorità 33987 del 28 dicembre 2011, la Cassa ha trasmesso i risultati delle determinazioni degli importi di perequazione di cui alla Sezione III del TIV relativi a ciascuna impresa distributrice e a ciascun esercente la maggior tutela di competenza dell'anno 2010. In base a quanto comunicato, è previsto che saranno versati al Conto *PPE* circa 162 milioni di euro.
- 5.6 Il risultato di perequazione comunicato dalla Cassa risulta superiore di circa 16 milioni a quanto prudenzialmente stimato dall'Autorità in occasione degli aggiornamenti dell'anno 2011. In particolare, già in occasione degli aggiornamenti dell'anno 2011, l'Autorità aveva stimato che nell'anno 2010 i costi degli operatori fossero stati, a livello medio, inferiori ai ricavi derivanti dall'applicazione dei corrispettivi *PED*. In ragione di detta stima, nel corso

⁴ L'ulteriore avanzo comunicato nel corso dell'anno 2011 è relativo alle determinazioni d'ufficio compiute dalla Cassa nei confronti degli operatori che non hanno inviato i dati necessari al calcolo della perequazione e alle determinazioni compiute nei confronti degli operatori che hanno inviato i dati in ritardo rispetto alla scadenza del 30 settembre prevista dal TIV e degli operatori che hanno rettificato i dati precedentemente inviati. Per maggiori dettagli si veda la deliberazione 28 giugno 2011, ARG/elt 83/11 e la relativa relazione tecnica.

dell'anno 2011 è stata applicato ai clienti in maggior tutela l'elemento *PPE*² a restituzione di tale avanzo. In particolare, tale elemento è stato dimensionato, anche per ragioni prudenziali, in modo tale che la restituzione avesse luogo in 24 mesi, entro, quindi, il mese di dicembre 2012.

- 5.7 Nell'ambito della stima della disponibilità del Conto *PPE* devono poi essere considerati gli ammontari versati dall'Acquirente unico ai sensi del comma 9ter.3 del TIV, che prevede che entro il 30 novembre di ogni anno l'Acquirente unico versi o riceva al/dal Conto *PPE* le partite economiche afferenti all'attività di approvvigionamento dell'energia elettrica svolta dal medesimo Acquirente unico iscritte nel bilancio di esercizio dell'anno precedente comunicate alla Direzione Mercati dell'Autorità, ai sensi del comma 13.3, lettera b), e relative a partite di competenza di anni precedenti rispetto all'anno a cui il medesimo bilancio si riferisce.
- 5.8 In base alla comunicazione di Acquirente unico del 26 maggio 2011, prot. Autorità 14991 del 31 maggio 2011, gli ammontari di cui al precedente punto iscritti nel bilancio dell'anno 2010 risultano pari a circa 3,5 milioni di euro.
- 5.9 Sulla base della comunicazione di Acquirente unico del 26 maggio 2011 e sulla base della comunicazione della Cassa del 21 dicembre 2011 relativa alle risultanze della perequazione dell'anno 2010 è possibile stimare che debbano ancora essere restituiti ai clienti finali circa 97 milioni di euro. Dal momento che gli importi di perequazione dell'anno 2010 di cui al punto 5.5 sono regolati entro la fine dell'anno 2011 ai sensi del TIV, tali ulteriori importi da restituire concorrono alla determinazione dell'elemento *PPE*¹ di cui al punto 5.2, lettera a).

Squilibri del sistema di perequazione dei costi di approvvigionamento relativi all'anno 2011

- 5.10 Con riferimento all'anno 2011, in occasione dell'aggiornamento per il trimestre 1 gennaio – 31 marzo 2012, in mancanza dei dati di consuntivo relativi ai costi sostenuti dall'Acquirente unico e ai ricavi conseguiti dagli esercenti la maggior tutela per l'approvvigionamento dell'energia elettrica ai clienti finali del servizio, la stima dell'ammontare di perequazione è stata fatta secondo la metodologia utilizzata nel corso dell'anno 2011 per il calcolo del recupero da applicare ai corrispettivi *PED*.
- 5.11 In particolare, la stima dei costi di approvvigionamento di energia elettrica sostenuti dall'Acquirente unico nel corso dell'anno 2011 è stata fatta sulla base dei dati di consuntivo relativi ai prezzi di cessione e all'energia elettrica acquistata per i mesi in cui i medesimi dati erano disponibili (periodo gennaio – settembre 2010) e in base ai dati di pre-consuntivo e alle stime dell'Autorità per i restanti mesi dell'anno.
- 5.12 La stima dei ricavi ottenuti durante l'anno dagli esercenti la maggior tutela in applicazione dei corrispettivi *PED* è stata fatta, come nei trimestri passati, sulla

base di quanto comunicato dagli esercenti medesimi⁵ in fatto di energia elettrica prelevata dai clienti finali a cui è erogato il servizio di maggior tutela, distinti per:

- a) tipologia di clienti: clienti finali domestici, clienti finali non domestici titolari di punti di prelievo di illuminazione pubblica, clienti finali non domestici titolari di punti di prelievo per altri usi;
- b) al corrispettivo *PED* loro applicato: *PED* monorario, *PED* biorario, *PED* differenziato per fascia e costante nel trimestre, *PED* differenziato per fascia e per mese, *PED* differenziato per fascia e raggruppamenti di mesi.

I dati così raccolti sono stati utilizzati per l'attribuzione dell'energia elettrica acquistata dall'Acquirente unico alle diverse tipologie di clienti finali e alle diverse fasce orarie.

- 5.13 Una volta determinata la quantità totale di energia elettrica destinata alle diverse tipologie di clienti del servizio di maggior tutela nel corso dell'anno 2011, si è proceduto a stimare i ricavi degli esercenti la maggior tutela applicando all'energia elettrica relativa a ciascun mese dell'anno 2011 i corrispettivi *PED* in vigore in detto mese così come definiti dalle deliberazioni di aggiornamento trimestrale delle condizioni economiche del servizio di maggior tutela.
- 5.14 Il confronto tra i costi sostenuti dagli esercenti la maggior tutela per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e i ricavi ottenuti dai medesimi esercenti in applicazione dei corrispettivi *PED* mostrerebbe un disavanzo a oggi quantificabile in circa 15 milioni di euro, tuttavia tale stima dovrà essere rivista quando saranno disponibili tutte le informazioni di consuntivo circa i costi sostenuti dall'Acquirente unico e l'energia elettrica fornita ai clienti finali nell'anno 2011 e potrà essere considerata definitiva solo a valle delle determinazioni, che avverranno ad opera della Cassa entro il mese di ottobre 2012, degli importi di perequazione riconosciuti per l'anno 2011.
- 5.15 L'importo indicato al punto 5.14, da recuperare entro la fine dell'anno 2012, concorre alla determinazione dell'elemento *PPE*² di cui al punto 5.2 lettera b).

Dimensionamento del corrispettivo *PPE* per il trimestre 1 gennaio – 31 marzo 2012

- 5.16 In base a quanto sopra esposto, l'Autorità con il provvedimento connesso alla presente relazione tecnica ha aggiornato il corrispettivo *PPE* fissando:
 - a) l'elemento *PPE*¹ pari a $-0,167$ c€/kWh;
 - b) l'elemento *PPE*² pari a $0,021$ c€/kWh.

Il corrispettivo *PPE* in vigore nel trimestre 1 gennaio – 31 marzo 2012 risulta pertanto pari a -0.146 c€/kWh.

⁵ Anche in un'ottica di semplificazione amministrativa e gestionale del servizio, le informazioni sono state richieste solo agli esercenti la maggior tutela che erogano il servizio negli ambiti territoriali in cui le reti dell'impresa distributrice alimentano più di 100.000 clienti finali.

6. Modifiche al TIV

Le componenti RCV e RCV_i

- 6.1 La componente *RCV* ha la finalità di coprire i costi di commercializzazione sostenuti dall'esercente la maggior tutela nei casi in cui l'esercente la maggior tutela è un soggetto distinto dall'impresa distributrice territorialmente competente. Nel caso in cui l'esercente la maggior tutela coincida con l'impresa distributrice (in quanto risultano connessi alle reti dell'impresa distributrice meno di 100.000 clienti finali) la copertura dei costi di commercializzazione ha luogo attraverso l'applicazione della componente *RCV_i*, il cui valore unitario risulta inferiore per tener conto delle economie derivanti dallo svolgimento in forma integrata delle attività di commercializzazione del trasporto e della vendita. I valori delle componenti *RCV* e *RCV_i* sono definiti, rispettivamente, dalle Tabelle 4 e 5 del TIV.
- 6.2 Al fine di procedere all'aggiornamento delle componenti a remunerazione dei costi relativi all'attività di commercializzazione, nel corso dell'anno 2011, con le Note della Direzione Mercati 6 aprile 2011, prot. Autorità 9767, 9773, 9775 e 9777, sono state chieste ai principali esercenti la maggior tutela informazioni economiche e patrimoniali ulteriori rispetto alle informazioni ricavabili dai conti annuali separati relativi all'anno 2009, pervenuti all'Autorità ai sensi della deliberazione n. 11/07, nonché i dati relativi alle grandezze fisiche necessarie ai fini della quantificazione del livello dei costi di commercializzazione da riconoscere per l'erogazione del servizio.
- 6.3 Sulla base dei dati e delle informazioni ricevute, è stato possibile quantificare un livello dei costi da riconoscere superiore al livello utilizzato ai fini della determinazione delle componenti *RCV* e *RCV_i* in vigore nell'anno 2011. In particolare, l'aumento dei costi da riconoscere risulta principalmente legato a:
- a) un generale incremento dei costi operativi risultanti dai dati dei conti annuali separati;
 - b) un generale incremento del fenomeno relativo al mancato pagamento da parte dei clienti finali a causa di morosità dei medesimi;
 - c) la variazione del tasso di remunerazione del capitale investito netto.
- 6.4 In merito al fenomeno relativo alla morosità, il suo incremento risulta essere differente tra gli esercenti la maggior tutela e maggiormente rilevante in alcuni ambiti del territorio nazionale, nonché con riferimento ad alcune specifiche classi di clienti finali, quali ad esempio i clienti non disalimentabili.
- 6.5 Sulla base delle informazioni a disposizione dell'Autorità, si è proceduto ad adeguare i costi riconosciuti relativi all'attività di commercializzazione. In particolare, il livello dei costi operativi riconosciuti è stato fissato sulla base dei dati risultanti dai dati dei conti annuali separati integrati dalle informazioni richieste ai principali esercenti la maggior tutela.
- 6.6 Per quanto attiene gli oneri relativi alla morosità, il riconoscimento è stato fatto sulla base di una percentuale sul fatturato fissata prudenzialmente pari allo 0,75%, in linea con i valori storici attualmente a disposizione. Al contempo è

stata prevista la revisione delle attuali modalità di riconoscimento degli oneri legati alla morosità, al fine di tenere conto della diversa incidenza che tale fenomeno può avere a causa di fattori non dipendenti dal comportamento degli operatori in tema di gestione degli incassi. Pertanto, è stato disposto che vengano effettuati ulteriori approfondimenti in merito alla situazione relativa al fenomeno della morosità riferita a ciascun esercente la maggior tutela, anche attraverso l'analisi del tasso di mancato pagamento delle fatture in un prefissato periodo temporale e tenuto conto delle caratteristiche di clientela a cui ciascun operatore eroga il servizio. La quantificazione del livello da riconoscere, anche con riferimento all'anno 2012, è stata rimandata a successivo provvedimento. Nell'ambito di tale provvedimento saranno altresì definiti appositi meccanismi, anche perequativi, che tengano conto delle potenziali differenze relative a fattori indipendenti dal comportamento degli operatori in tema di gestione degli incassi, fermo restando il mantenimento di appositi incentivi in capo a ciascun esercente volti ad una gestione efficiente dei medesimi.

- 6.7 Infine, per quanto attiene la remunerazione del capitale investito netto essa è stata adeguata in coerenza con quanto previsto dalla deliberazione 29 dicembre 2011, ARG/elt 199/11 (di seguito: deliberazione ARG/elt 199/11) per le tariffe di trasporto, distribuzione e misura dell'energia elettrica per il quarto periodo regolatorio. Tale remunerazione passa pertanto da un livello di 7,1% a 7,8%.

La componente $DISP_{BT}$

- 6.8 Come già ricordato, l'articolo 7 del TIV prevede, tra l'altro, l'applicazione ai clienti in maggior tutela della componente $DISP_{BT}$. Essa è pari alla somma dell'elemento $DISP_{BT}^1$ e dell'elemento $DISP_{BT}^2$.
- 6.9 L'elemento $DISP_{BT}^1$ è relativo alla stima di gettito derivante dal differenziale tra il prezzo di commercializzazione della vendita di energia elettrica (corrispettivo PCV) che gli esercenti la maggior tutela applicano ai clienti finali serviti in maggior tutela e il livello delle componenti RCV e RCV_i riconosciute ai medesimi esercenti a remunerazione dei costi sostenuti.
- 6.10 Tale elemento è stato aggiornato a partire dall'1 gennaio 2012 per tener conto:
- a) dei nuovi livelli delle componenti RCV e RCV_i ;
 - b) della variazione del numero dei clienti finali serviti in maggior tutela;
 - c) in merito ai clienti finali domestici con potenza impegnata fino a 3 kW nelle abitazioni di residenza anagrafica, dell'articolazione per scaglioni di consumo prevista dalla deliberazione ARG/elt 199/11.
- 6.11 Nel corso dell'anno 2011, l'elemento $DISP_{BT}^2$ è stato dimensionato per permettere la restituzione entro la fine dell'anno dell'avanzo del Conto oneri per la compensazione dei costi di commercializzazione derivante dalla determinazione a titolo definitivo degli ammontari del meccanismo di compensazione di cui all'articolo 24 del TIV. Sulla base delle informazioni disponibili tale avanzo risulterebbe interamente restituito e, pertanto, l'elemento $DISP_{BT}^2$ è stato posto pari a zero a partire dall'1 gennaio 2012.

7. Il deposito cauzionale per i clienti del servizio di maggior tutela

- 7.1 Ai sensi dell'articolo 16 della deliberazione n. 200/99 gli esercenti la maggior tutela possono richiedere ai clienti finali il versamento di un deposito cauzionale il cui valore è definito dal TIV ed è stato aggiornato con la deliberazione 11 dicembre 2009, ARG/elt 191/09.
- 7.2 In particolare, il livello del deposito cauzionale è stato definito in modo tale da essere :
- a) commisurato alla spesa di un mese di erogazione del servizio;
 - b) articolato sulla potenza contrattualmente impegnata per i punti di prelievo con potenza disponibile non superiore a 16,5 kW e commisurato alla migliore stima dei corrispettivi dovuti per un periodo di fatturazione per tutti gli altri punti di prelievo.
- 7.3 I livelli così definiti sono entrati in vigore l'1 gennaio 2010. Il comma 7ter.6 del TIV ha poi previsto che l'Autorità aggiorni i livelli del deposito cauzionale con cadenza biennale.
- 7.4 In merito, sulla base della stima condotta circa il livello della spesa per energia elettrica, il valore del deposito cauzionale risulta in linea con quanto già oggi previsto dal TIV, pertanto con la deliberazione connessa alla presente relazione tecnica l'Autorità non ha modificato i valori del deposito cauzionale attualmente vigenti.

8. Istruzione del provvedimento ARG/elt 205/11

- 8.1 I diversi elementi posti alla base della deliberazione ARG/elt 205/11, oggetto della presente relazione tecnica, sono stati oggetto dell'attività istruttoria articolata come segue:
- a) la Direzione Strategie, Studi e Documentazione dell'Autorità, per le parti previsionali relative all'andamento del PUN orario e, limitatamente alla stima del costo relativo ai contratti con prezzi strike indicizzati ai prezzi del greggio o di prodotti petroliferi, all'andamento mensile di tali prezzi per il 2012;
 - b) la Direzione Mercati dell'Autorità, per gli altri elementi dell'istruttoria relativa alla citata deliberazione diversi da quelli di cui alle precedente lettera a).

Massimo Ricci

Direttore

Direzione Mercati

Rosita Carnevalini

Direttore

Direzione Strategie, Studi e Documentazione